

# MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 marzo 2016

Modifica dell'allegato al decreto 12 ottobre 2015 di ammissione a finanziamento degli interventi e assegnazione alle regioni delle risorse per il programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati. (16A04085)

(GU n.126 del 31-5-2016)

IL DIRETTORE GENERALE  
per la condizione abitativa

Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, recante «Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015»;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1 del citato decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, che dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie approvano con decreto i criteri per la formulazione di un Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP sia attraverso il ripristino degli alloggi di risulta sia per il tramite della manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico statico e del miglioramento sismico degli immobili;

Visto il comma 2 del medesimo art. 4 che dispone che il Programma di recupero di cui al comma 1 nonché gli interventi di cui al successivo art. 10, comma 10, sono finanziati con le risorse rinvenienti dalle revoche di cui all'art. 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, nel limite massimo di 500 milioni di euro che affluiscono ad un Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il comma 5 del richiamato art. 4 che per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 4, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e fino al 31 dicembre 2017, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari», nel quale confluiscono, nei limiti indicati dal successivo comma 6, le risorse non utilizzate relative alla seguenti autorizzazioni:

a) dell'art. 36, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente all'art. 2, lettera f) e all'art. 3, lettera q) della medesima legge n. 457/1978;

b) dell'art. 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n.

12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;

c) dell'art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Visto il comma 6 del predetto art. 4 che dispone che all'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel limite di euro 5 milioni per l'anno 2014, di euro 20 milioni per l'anno 2015, di euro 20 milioni per l'anno 2016 e di € 22,9 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante utilizzo delle risorse previste alle lettere a), b) e c) del comma 5 che sono versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo di cui al medesimo comma 5;

Visto l'art. 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che per le finalita' di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, autorizza la spesa complessiva di 130 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 40 milioni di euro per l'anno 2018, e dispone l'utilizzo dell'importo complessivo di 270,431 milioni di euro derivanti dalle revoche disposte dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in ragione di 34,831 milioni di euro per l'anno 2014, di 6,277 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di 30,277 milioni di euro per l'anno 2018, di 39,277 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 33,019 milioni di euro per l'anno 2021 e di 24,973 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;

Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF-Affari regionali) del 16 marzo 2015, emanato in attuazione dell'art. 4, comma 1 del citato decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2015, n. 116 con il quale sono stati approvati i criteri per la formulazione di un Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta' dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalita' degli IACP;

Considerato pertanto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato decreto 16 marzo 2015, il Programma di recupero risulta articolato in due distinte linee di intervento:

a) interventi di non rilevante entita' di importo inferiore a 15.000 euro finalizzati a rendere prontamente disponibili gli alloggi sfitti mediante lavorazioni di manutenzione ed efficientamento;

b) interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria nel limite di 50.000 euro per alloggio realizzabili mediante le tipologie di cui ai punti da b.1. a b.6;

Visto l'art. 5 del richiamato decreto 16 marzo 2015 che destina, ai fini del monitoraggio dei tempi di utilizzo dei fondi da parte delle regioni unitamente al monitoraggio degli eventuali stanziamenti regionali un importo non superiore allo 0,05% delle risorse di cui all'art. 3, comma 2 del medesimo decreto pari complessivamente ad € 200.215,50 per la predisposizione di un applicativo informatico da mettere a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato che a seguito di tale accantonamento le risorse effettivamente disponibili per gli interventi di cui alla linea b) dell'art. 2, comma 1, del decreto 16 marzo 2015 ammontano complessivamente ad € 400.230.784,50;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 4, del richiamato decreto 16 marzo 2015 che dispone che entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto le regioni, verificata la rispondenza delle proposte pervenute ai criteri di cui all'art. 1, dichiarano l'ammissibilita' a finanziamento delle proposte di intervento pervenute nel limite delle risorse ripartite per ciascuna linea di intervento e trasmettano i relativi elenchi, predisposti in ordine di priorita' al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa ai fini della ammissione a finanziamento degli interventi e assegnazione alle regioni delle risorse, nei limiti della disponibilita' finanziarie annuali, mediante apposito decreto ministeriale con il quale sono stabilite, altresì, le modalita' di trasferimento delle risorse assegnate e di applicazione delle misure di revoca;

Visto il decreto ministeriale 9908 del 12 ottobre 2015 registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2015 reg. 1 f. 3344 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2015, con il quale sono stati ammessi a finanziamento gli interventi compresi negli elenchi trasmessi dalle regioni allegati A-B, sono state assegnate alle stesse regioni le risorse (TAB. 1 e TAB. 2) e sono state stabilite le modalita' di trasferimento delle risorse assegnate, e di applicazione delle misure di revoca, con separati elenchi le regioni hanno altresì trasmesso, in ordine di priorit , le proposte eccedenti il limite delle risorse disponibili ai fini della loro eventuale ammissione a finanziamento; (Allegati C-D)

Vista la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilita' 2016) che alla tabella E (autorizzazioni di spesa recati da leggi pluriennali) ha rimodulato gli stanziamenti autorizzati dalla legge di stabilita' n. 190 del 2014 art. 1, comma 235 punto 2, sul cap. 7442 incrementando la dotazione finanziaria del 2016 e del 2017 rispettivamente di 84 milioni di euro e 80 milioni di euro, e prevedendo la residua somma di 22.492.000,00 di euro per il restante periodo 2019/2024;

Considerato che ai sensi dell'art. 4 del citato decreto 12 ottobre 2015 sono state trasferite alle regioni le risorse assegnate e disponibili (cap. 7443) per le annualita' 2014-2015 per la linea a) ammontanti a complessivi 25 milioni di euro e per la linea b) le risorse disponibili (cap. 7442) per le annualita' 2014-2015-2016 ammontanti a 105.123.500,23 di euro;

Considerato che le risorse sul cap. 7442 per l'annualita' 2016 sono state incrementate di 84 milioni di euro e che, pertanto, dovranno essere trasferite alle regioni con successivo provvedimento, ai sensi del citato art. 4, che disciplina le modalita' di trasferimento delle risorse statali;

Ritenuto di adeguare alla rimodulazione finanziaria autorizzata dalla legge di stabilita' 2016 (TAB. E) la tabella 2, allegata al decreto ministeriale 12 ottobre 2015 con il quale sono assegnate alle regioni le risorse per interventi di linea b) e trasferite alle medesime nei limiti delle disponibilita' finanziarie annuali a valere sulla disponibilita' di 400.230.784,50 di euro ripartite tra le regioni con decreto interministeriale del 16 marzo 2015 iscritto sul cap. 7442 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Art. 1

#### Adeguamento Tabella 2/A

1 - La tabella 2, allegata al decreto 12 ottobre 2015, n. 9908, sulla base del quale sono assegnate e trasferite alle Regioni le risorse destinate agli interventi di cui alla Linea b) dell'art. 2, comma 1, del decreto interministeriale 16 marzo 2015, e iscritte sul capitolo 7442 dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' integralmente sostituita dalla tabella 2/A, allegata al presente decreto, adeguata sulla base della tabella E di cui alla legge di stabilita' 2016.

2 - Le disposizioni di cui al decreto ministeriale 12 ottobre 2015 n. 9908, sono integralmente confermate unitamente alla tabella 1 e agli elenchi A, B, C, D allegati al decreto stesso.

Il presente decreto, firmato digitalmente, sara' pubblicato successivamente alla registrazione degli organi di controllo, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2016

Il direttore generale: Pallavicini

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2016  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 1061

Parte di provvedimento in formato grafico



Allegato